



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per l'esercizio dell'attività di
Educatore di Nido in Famiglia
Coordinatore rete di Nidi in Famiglia



a523933e



Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali ed elementi di contesto.....	3
3.	Tipologie progettuali.....	4
4.	Destinatari.....	6
5.	Riconoscimento di credito formativo.....	7
6.	Aiuti di stato.....	8
7.	Definizione delle figure professionali.....	8
8.	Metodologia.....	8
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	10
10.	Sospensione dell'accreditamento.....	10
11.	Forme di partenariato.....	10
12.	Delega.....	11
13.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	11
14.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	11
15.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	12
16.	Procedure e criteri di valutazione.....	12
17.	Comunicazioni.....	13
18.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	13
19.	Indicazione del foro competente.....	13
20.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	13
21.	Tutela della privacy.....	13
22.	Rinvio alla normativa vigente.....	14



1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- D.lgs n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- L.R. n. 32 del 23/04/1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”
- L.R. n. 19 del 09/08/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati” e s.m.i;
- L.R. n. 22 del 16/08/2002 ”Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
- L.R. n. 23 del 08/11/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”;
- L.R. n. 8 del 31/03/2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto” come modificata con L.R. n. 15 del 20/04/2018;
- DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 ‘Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati’. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i. ‘Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro’. Modalità di tenuta dell’elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d’Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali”;
- DGR n. 98 dell’11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un ‘logo’ regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento ‘Testo Unico Beneficiari’ relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”;
- DGR n. 153 del 16/02/2018 “D.G.R. n. 1502/2011 - Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni denominate ‘Nidi in Famiglia’ nella Regione del Veneto (L.R. 32/1990 ‘Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi’; DGR 674/2008; DGR 1502/2011; DGR 2202/2016)”;
- DGR n. 277 del 13/03/2018 “Direttiva sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2018”.

2. Obiettivi generali ed elementi di contesto

La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per l’esercizio delle attività di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.

L’Educatore di Nido in Famiglia, così come definito dalla DGR n. 153/2018 opera, in qualità di responsabile o di collaboratore, all’interno del servizio educativo alla prima infanzia denominato Nido in Famiglia. L’Educatore di Nido in Famiglia si occupa dell’educazione, socializzazione e cura di piccoli gruppi di



bambini¹ di età compresa tra i tre mesi e i tre anni in un ambiente familiare quale un'abitazione civile certificata per quanto attiene all'agibilità. L'Educatore di Nido in Famiglia deve far sì che il suo progetto psico-educativo-organizzativo-gestionale garantisca un'offerta di servizi flessibile, differenziata e modulabile, nel rispetto dei bisogni di regolarità e di stabilità del bambino, nonché di relazione del medesimo e delle esigenze delle famiglie.

Il Coordinatore della rete di Nidi in Famiglia, secondo quanto disciplinato dalla medesima DGR n. 153/2018, opera in qualità di responsabile della rete territoriale di servizi educativi alla prima infanzia denominati Nidi in Famiglia, al fine di garantire alle famiglie un'offerta di servizi competenti e di qualità, favorire il raccordo tra i diversi attori del sistema Nidi in Famiglia, garantire risposte adeguate alle esigenze del territorio, promuovere una cultura della tutela dell'infanzia, promuovere la formazione e l'aggiornamento degli Educatori di Nido in Famiglia.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva, elaborate d'intesa tra la Direzione Formazione e Istruzione e la Direzione Servizi Sociali, sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio della Regione del Veneto ma che sono soggette al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale, coerentemente con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali

La tipologia progettuale di cui alla presente Direttiva è unica, articolata in due interventi formativi:

- a) percorso formativo per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per lo svolgimento dell'attività di Educatore di Nido in Famiglia (120 ore di teoria e 60 ore di tirocinio);
- b) percorso formativo per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per lo svolgimento dell'attività di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia (60 ore di teoria).

Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione della tipologia del percorso di formazione finalizzato all'idoneità professionale allo svolgimento delle attività di Educatore di Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.

Il progetto formativo inerente al profilo di Educatore di Nido in Famiglia deve sviluppare le seguenti aree di competenza:

1. progettare e gestire il servizio educativo alla prima infanzia (3 mesi – 3 anni) denominato Nido in Famiglia;
2. educare, curare e favorire la socializzazione di un gruppo ristretto di minori in fascia d'età 3 mesi - 3 anni, all'interno di un contesto domestico;
3. promuovere il Nido in Famiglia nel sistema territoriale dei servizi alla persona, in una prospettiva di miglioramento continuo del servizio.

Il percorso di formazione di 180 ore complessive si articola in moduli di insegnamento per 120 ore di formazione teorica e 60 ore di tirocinio.

Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli obiettivi previsti.

Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista; pertanto, è necessaria, per la sua realizzazione, un'ampia collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.

Il tirocinio sarà svolto presso un Nido in Famiglia riconosciuto dalla Regione del Veneto ai sensi della DGR n. 153/2018² e sarà così articolato in presenza di un Educatore di Nido in Famiglia (titolare o gestore dell'unità di offerta), al quale è attribuito il ruolo di guida/tutor che deve certificare la frequenza e la valutazione rispetto agli obiettivi formativi del corsista.

¹ Non più di 6 bambini contemporaneamente.

² L'elenco dei Nido in famiglia riconosciuti dalla Regione del Veneto è disponibile all'indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>



Le esperienze di tirocinio devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica nonché di percepire e di interiorizzare il proprio ruolo. A tal proposito, il corsista può essere avviato al tirocinio solo dopo la completa frequenza del modulo formativo inerente alla competenza n. 1 di cui all'allegato C.

Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Il progetto formativo inerente al profilo di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, di 60 ore complessive deve sviluppare le seguenti aree di competenza:

1. progettare e gestire la rete dei Nidi in Famiglia;
2. verificare i requisiti per l'apertura e il funzionamento di un Nido in Famiglia;
3. monitorare la propria rete dei Nidi in Famiglia;
4. coordinare e promuovere la propria rete di Nidi in Famiglia nel sistema territoriale dei servizi alla persona, nella prospettiva di un miglioramento continuo del servizio.

Le caratteristiche relative all'articolazione del programma formativo dei due percorsi formativi sono esplicitate nell'Allegato C alla presente Direttiva.

Docenti

Il personale docente deve essere in possesso di idonei e adeguati titoli nonché di comprovata esperienza come di seguito descritto:

Area disciplinare	Requisito professionale minimo e titolo di studio
Area educativa	Almeno 5 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree: <ul style="list-style-type: none"> - laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell'educazione; - laurea triennale della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; - laurea magistrale della classe LM-85 Scienze pedagogiche.
Area psicologica	Almeno 5 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree: <ul style="list-style-type: none"> - laurea vecchio ordinamento in Psicologia; - laurea triennale della classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche; - laurea magistrale della classe LM-51 Psicologia.
Area legale/amministrativa	Almeno 3 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree: <ul style="list-style-type: none"> - laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Economia Aziendale ed equipollenti; - laurea triennale delle classi L-34 Scienze dei servizi giuridici, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; - laurea magistrale delle classi LM-16 Finanza, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali.
Area igienico-sanitaria e dell'alimentazione	Almeno 3 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree: <ul style="list-style-type: none"> - laurea triennale della classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; - laurea triennale della classe LSNT/3 - professioni sanitarie tecniche.
Disposizioni e procedure in materia di prevenzione degli incidenti domestici, di primo soccorso pediatrico e di sicurezza sul luogo di lavoro	Salute e sicurezza sul lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - requisiti previsti dal DM 06/03/2013. Primo soccorso pediatrico. Competenze certificate inerenti a: <ul style="list-style-type: none"> - Hearsaver CPR AED (corso di rianimazione cardiopolmonare); - PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Early Defibrillation); - manovre disostruzione.
Strumenti di rilevazione, monitoraggio e valutazione	Almeno 5 anni di esperienza professionale nel ruolo di "Coordinatore della rete dei nidi in famiglia" e una delle seguenti lauree: <ul style="list-style-type: none"> - laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell'educazione; - laurea triennale della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; - laurea magistrale della classe LM-85 Scienze pedagogiche.



Caratteristiche dei percorsi

La frequenza ai corsi da parte degli allievi, nella misura di almeno l'80% del monte ore complessivo, è condizione per l'ammissione alla verifica d'esame finale per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale per lo svolgimento delle attività di Educatore di Nido in Famiglia o di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.

Almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale attraverso l'applicativo ARCODE³.

Le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove d'esame saranno definite con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Agli allievi che supereranno positivamente gli esami sarà rilasciato l'attestato di idoneità professionale per operare nell'unità d'offerta Nido in Famiglia in qualità di Educatore di Nido in Famiglia o di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.

Le ore dedicate all'esame sono da intendersi eccedenti il monte/ore del corso.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per assenze fino a un massimo del 20% del monte ore, a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

4. Destinatari

I corsi di formazione sono rivolti a coloro che intendono avviare un Nido in Famiglia oppure operare nel medesimo o svolgere il ruolo di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.

I requisiti per l'ammissione al corso sono:

- a) per il profilo di Educatore di Nido in Famiglia: titoli previsti dal D.lgs. n. 65/2017;
- b) per il profilo di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia: titoli previsti dalla DGR n. 153/2018 e possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Educatore di Nido in Famiglia.

Nel caso di titoli di studio accademici non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli accademici conseguiti nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovrà essere esibita la Dichiarazione di Valore⁴ o l'Attestato di comparabilità del titolo estero⁵.

³ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativi On-line.

⁴ La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) "competenti per zona", vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961), il richiedente la "Dichiarazione di Valore" dovrà provvedere ad apporre sul titolo la cosiddetta "Postilla dell'Aja" prima di procedere alla richiesta del suddetto documento.

Nella Dichiarazione di Valore devono essere riportati i dati seguenti:

- cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare;
- istituzione sotto la cui autorità è stato rilasciato il titolo;
- data di rilascio del titolo;
- numero di registrazione;
- istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi;
- campo, specializzazione, indirizzo;
- durata del ciclo di studio;
- media generale dell'esame finale;
- sistema di votazione vigente;
- professione abilitante all'esercizio, in seguito al compimento degli studi;
- brevi descrizioni dell'ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell'Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.

⁵ L'Attestato di comparabilità del titolo estero è un documento rilasciato da CIMEA- Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche che riporta le informazioni generali riferite al titolo universitario estero, quali il riconoscimento/accreditamento



Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo accademico previsto, conseguito nel Paese d'origine, devono documentare la competenza della lingua italiana presentando almeno uno dei seguenti titoli:

1. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
2. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
3. certificato⁶ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁷, almeno di livello B2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie⁸, con i documenti di programmazione nazionale⁹ e in particolare con la disciplina specifica, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo¹⁰ deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica¹¹ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno 2 docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell'intervento e deve essere calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.

I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (per esempio ricovero ospedaliero o per infortunio) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore, con contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria al fine di eventuale richiesta di riconoscimento di credito formativo, spendibile in un successivo percorso formativo¹².

dell'istituzione che lo ha rilasciato nel paese di origine e il livello del titolo di studio secondo il Processo di Bologna e l'European Qualifications Framework, oltre all'indicazione della natura del corso (accademico o professionale). "L'Attestato di comparabilità del titolo estero" è rilasciato esclusivamente per i titoli universitari ufficiali (facenti parte ufficialmente del sistema estero di istruzione superiore) emessi da istituzioni estere ufficiali (riconosciute o accreditate nel sistema estero di istruzione superiore). Per ulteriori approfondimenti si veda: <http://cis.cimea.it/estero/info/01.htm>

⁶ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi a uno degli enti certificatori di cui alla nota 7 per il superamento della prova di lingua.

⁷ Gli enti certificatori sono: Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

⁸ A solo titolo esemplificativo, si richiama che, fin dal 2000, la Commissione europea ha pubblicato il "Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente", con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

⁹ Si cita in proposito l'autorevole "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", a cura della Commissione ministeriale di studio e di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in "filiera" per passare a quella dei "percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze", flessibili ed adattabili alle esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.

¹⁰ Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

¹¹ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

¹² In questo caso è previsto il riconoscimento di tutte le ore già svolte.



In ogni caso, l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall'eventuale concessione di credito ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

- a. ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
- b. mancata ammissione e/o superamento della prova d'esame.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone che hanno come obiettivo la qualificazione professionale, al fine di un loro inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso, la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici.

Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono attuazione, pertanto, di regime di aiuto di Stato. In coerenza con quanto sopra indicato, la partecipazione, alle attività formative, di eventuali utenti occupati deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto formativo deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire per essa, individuando gli obiettivi del percorso formativo.

L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del codice CP 2011¹³, in ordine alle figure professionali;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹⁴;
- del livello di riferimento EQF¹⁵;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo.

8. Metodologia

Ciascuno dei 2 percorsi formativi (Educatore Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia) deve prevedere un'articolazione strutturata per risultati di apprendimento.

I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline impartite, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti sia le dinamiche operative sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo, l'attività formativa in presenza deve essere realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning eccetera).

Formazione a distanza

L'attività formativa in presenza può essere integrata con formazione a distanza (FAD) limitatamente alla competenza n. 1 del percorso formativo di Coordinatore rete Nidi in Famiglia, di cui all'allegato C.

Per il percorso di Educatore Nido in Famiglia non è prevista la formazione a distanza.

¹³ A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011. La classificazione CP2011 fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali.

¹⁴ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹⁵ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.



In ogni caso, gli interventi che prevedono attività integrata devono garantire alcuni elementi di qualità che si riportano di seguito.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale a un apprendimento collaborativo e circolare, dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori" ma anche "produttori" di conoscenza.

Devono essere considerate le diversità individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt eccetera) e destinati a soggetti con diversi stili cognitivi e diverse strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- a. risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash eccetera), che stimolino i soggetti in apprendimento a essere attivi (si richiede ai partecipanti di operare per risolvere problemi o di produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (si richiede ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- b. strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki eccetera), attraverso i quali avviare lo scambio, la condivisione e la negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- c. esercitazioni, simulazioni e casi concreti, tramite i quali sperimentare e contestualizzare le conoscenze teoriche acquisite;
- d. riflessioni e testimonianze che, attraverso dinamiche di classe e/o in rete, rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto, per stimolare e auto-valutare un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve strutturare, inoltre, una valutazione significativa, che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze.

La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico e passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone, verificandone le capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiutandole nei processi di apprendimento e guidandole nella realizzazione di prodotti.

Deve essere previsto, quindi, un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti.

Si propongono, a seguire, alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

- a. prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) e di verifica delle conoscenze utili per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione; per questo, devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande;
- b. schede di osservazione (es. check-list): riportano, in genere, la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili, esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia "presenza" (sì) – "assenza" (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica;
- c. compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di oggetti creativi, di approfondimento eccetera), nei quali, generalmente, è richiesto un prodotto finale detto prodotto significativo (o autentico), che valuta la comprensione e non solo la conoscenza;
- d. autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine, il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi, al fine di comprendere come migliorare e ritrarre il servizio formativo offerto (come promuovere la partecipazione e collaborazione) e tracciare tutte le attività previste.

Lo strumento informatico che si intende utilizzare dovrà essere validato dagli uffici regionali competenti prima dell'avvio dell'attività formativa.



9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetto i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19/2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore e/o continua. Altresì, possono proporre progetti formativi gli "organismi di formazione" non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i. per l'ambito della formazione superiore e/o continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione¹⁶.

In tale modo, viene garantita, a tutti i soggetti interessati, la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Numero dei progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo, articolato in due interventi riferiti alla realizzazione dei percorsi per Educatore di Nido in Famiglia e per Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, i cui contenuti sono specificati nell'Allegato C alla presente Direttiva, senza necessità di indicazione del numero di edizioni.

I progetti formativi saranno oggetto di valutazione e la loro approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni.

La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.¹⁷

10. Sospensione dell'accREDITAMENTO

I soggetti sospesi dall'accREDITAMENTO non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto, per tutta la durata della sospensione.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accREDITAMENTO sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accREDITAMENTO intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva determina la revoca dell'aggiudicazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accREDITAMENTO del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accREDITAMENTO sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

11. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i

¹⁶ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹⁷ Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.



compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo, con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo, collaborando ad 1 o più fasi dell'intervento, al fine di formare un "soggetto competente", che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

L'attività/gli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa, per richiedere l'accreditamento¹⁸ ex-L.R. n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione continua.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, la delega è vietata.

Di conseguenza, in fase progettuale, l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente Direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso, i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti.

Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa, sia da parte della Giunta regionale sia da parte del soggetto gestore.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale¹⁹, con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata²⁰;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l'applicativo APPROVO;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 15 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica

¹⁸ Si rende noto, altresì, che, per approfondimenti sull'istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell'esperienza pregressa maturata in regime di partenariato (sempre ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa per richiedere l'accreditamento ex-L.R. n. 19/2002), vedasi la DGR n. 2120 del 30/12/2015 Allegato A pagg. 4-5 par. 5.

¹⁹ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo di presentazione progetti APPROVO.

²⁰ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.



“Nidi in Famiglia” e, all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute”.

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della posta elettronica certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.²¹

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coinciderà con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²².

Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari eccetera): 041 2795140 - 5137 - 5098 - 5035;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno.

Sono previste 2 istruttorie di valutazione all’anno sui progetti di nuova tipologia presentati nei periodi: 1 maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile.

Per situazioni particolari, possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l’arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L’istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale.

L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²³ che, pertanto, vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito, per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

²¹ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

²² Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

²³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale>.



Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza, nel soggetto proponente, dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva, fra le quali il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²⁴ che, pertanto, vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o alla gestione delle attività oggetto della presente Direttiva.

Si raccomanda di consultare regolarmente i suddetti siti, al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento ‘Testo Unico Beneficiari’ relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute.”

18. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a 1 progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

Ciascun intervento formativo deve essere realizzato in un arco temporale di 9 mesi dall'avvio.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente, la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo e quant'altro avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

²⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>



Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Ulteriori informazioni sono disponibili per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

22. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

